



DETERMINAZIONE N.

2168

del

06 OTT. 2015

Atti n. 884/ 2012 all.131

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA SENTENZA N.3766/2015 EMESSA DAL CONSIGLIO DI STATO E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.**

La Direzione Amministrativa riferisce quanto segue.

Con determinazione n.890 del 10.04.2012, in esito di procedura di gara aperta, la Fondazione I.R.C.C.S. aggiudicava il lotto II (*trasporto malati non ricoverabili e servizi complementari diversi mediante autolettiga, per 36 mesi*) all'A.T.I. C.T.S. Ambulanze Milano – Croce Duella service S.r.l.;

Con ricorso n.1358 del 2012, integrato da motivi aggiunti, il Consorzio Lombardia Sanità, terzo graduato nella predetta procedura, assumendo l'incongruità delle offerte delle prime due classificate, richiedeva l'annullamento della determinazione di aggiudicazione e degli atti consequenziali, istando per la sospensione dell'esecuzione degli atti della gara.

La Fondazione I.R.C.C.S. e le imprese controinteressate si costituivano in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 803 del 27 giugno 2012, il TAR per la Lombardia, ritenendo fondata la censura di non remuneratività delle offerte, in relazione al costo del personale, accoglieva la domanda cautelare proposta dal Consorzio Lombardia Sanità.

In ottemperanza al provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione procedeva ad una nuova verifica delle offerte.

Con sentenza n. 558/2013 dell'1.3.2013, ancor prima che la Fondazione I.R.C.C.S. concludesse il procedimento di verifica delle offerte avviato, il TAR accoglieva il ricorso proposto dal Consorzio Lombardia Sanità, ritenendo incongrue le offerte delle prime due classificate con riguardo al mancato rispetto del costo del lavoro, tenuto conto del rimborso regionale per singolo trasporto, come determinato con delibera regionale VIII/2470 dell'11.5.2006; riteneva anche esistente il collegamento sostanziale tra C.T.S. e Croce Amica One Italia S.r.l. (Croce Amica), come denunciato nei motivi aggiunti, in violazione delle norme sulla trasparenza e concorrenza nelle gare pubbliche.

Il Tribunale condannava, altresì, le controinteressate ed in solido la Fondazione I.R.C.C.S., al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 6.000,00=, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Avverso la sentenza, proponeva appello Croce Amica One Italia S.r.l., ritenendo erronea la decisione nella parte concernente la dichiarata sussistenza di un collegamento della stessa con C.T.S., nonché erroneo l'accertamento dell'incongruità della propria offerta. Assumeva, inoltre, che anche il Consorzio andava escluso non avendo ottemperato all'autonoma determinazione della Fondazione IRCCS di procedere alla verifica delle offerte, dopo l'ordinanza cautelare del TAR.

Successivamente alla sentenza impugnata, la Fondazione I.R.C.C.S. chiedeva nuovamente chiarimenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta al Consorzio, che venivano presentati il 21.3.2013, e, con delibera dirigenziale n. 989 del 30.4.2013, preso atto della sentenza, l'Ente revocava la precedente aggiudicazione e aggiudicava l'appalto al Consorzio Lombardia Sanità,

IRCCS di natura pubblica

*gli*



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA  
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N.

2168

del 06 OTT. 2015

Atti n. 884/2012 all.131

Con sentenza n. 3766/2015 del 23.04.2015, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull'appello, non condividendo le osservazioni ed i rilievi mossi dall'appellante ed assumendo a questione dirimente la valutazione di congruità dell'offerta presentata dall'appellante in relazione agli esiti della verifica disposta dal Collegio, rigettava il gravame, ordinando che la sentenza fosse eseguita dall'autorità amministrativa, compensando le spese di giudizio.

Con nota del 07.09.2015, allegata in atti 884/2012, l'avv. Alessandro Cannone, Legale esterno dell'Amministrazione, in esito a specifico quesito posto dalla Fondazione I.R.C.C.S., circa le spese di lite, comunicava che *"considerato che la sentenza n. 3766/2015 resa dal Consiglio di Stato (vedasi allegato) compensa le spese sull'appello, si ritiene che l'Ente sia obbligato al pagamento delle spese liquidate nel giudizio di primo grado avanti il TAR Lombardia"*.

Tutto ciò premesso,

**IL DIRETTORE GENERALE**

con i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

**DETERMINA**

1. di prendere atto della sentenza n. 3766/2015 resa dal Consiglio di Stato nel procedimento N. 4412/2013 R.G., proposto da Croce Amica One Italia S.r.l.;
2. di prendere, altresì, atto ad ogni effetto della sentenza, ora definitiva, resa dal TAR per la Lombardia n.558/2013, demandando alla U.O.C. Economico Finanziaria dell'Ente il pagamento in favore di Consorzio Lombardia Sanità, della quota dovuta a titolo spese di lite, pari ad € 5.204,27=, alle seguenti coordinate IBAN: IT14Q0608533270000000020310, imputando la spesa al conto economico 678090, registrazione n.2015001309.

**IL DIRETTORE GENERALE**

dr. Luigi Macchi

**IL DIRETTORE SANITARIO**

dr.ssa Anna Pavan

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

dott.ssa Francesca Fancelli

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI  
IN DATA 06 OTT. 2015 AL N. 2168

Direzione Amministrativa

Dipartimento Amministrativo

Ufficio Affari generali, legale e delle assicurazioni

Responsabile del Procedimento: avv. Giuseppina Verga

Pratica trattata da avv. Marino Osvaldo Dagradi

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione  
Lombardia